Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

SEGRETERIA GENERALE

COMUNICATO STAMPA — CONFEDERAZIONE ORSA

Roma 14/11/2026

Accordo quadro: bassi salari in cambio del monopolio della rappresentanza sindacale

ORSA contro l'intesa siglata da CGIL, CISL e UIL: confermata la mobilitazione del 4 dicembre.

Nel comunicato del primo maggio, la Confederazione ORSA ha espresso e motivato la propria contrarietà alla proposta di «salario giusto» del Governo Meloni, presentata in alternativa alla richiesta di un «salario minimo» avanzata dai lavoratori precari e sottopagati, sottoposti a contratti che legalizzano lo sfruttamento con retribuzioni di 5 euro l'ora. Una contrarietà che resta ferma, in coerenza con la posizione assunta all'unanimità dalla Direzione nazionale: ***«Ogni anno assistiamo agli esperimenti del Governo che, di volta in volta, prova ad abbellire il tentativo, già fallito, di rafforzare la contrattazione collettiva da estendere a tutto il mondo produttivo, questa volta attraverso incentivi che, invece di calmierare i salari, finiscono nelle tasche delle imprese che promettono di rispettare i diritti dei lavoratori. In buona sostanza il Governo, invece di fissare per legge un minimo salariale che restituisca dignità e potere d'acquisto alla platea dei lavoratori poveri, prevede ricompense per le imprese che promettono di non sfruttarli».***

Questa analisi aveva trovato ampio riscontro nel fronte sindacale, anche in una parte delle confederazioni CGIL, CISL e UIL. Il primo maggio, il segretario Landini, al pari dell'ORSA, aveva criticato la proposta del Governo in materia salariale: ***«Questo è il Governo che parla di salario giusto e poi non aumenta i salari ai suoi dipendenti. È il Governo che non sta riducendo la precarietà, che sta favorendo la fuga dei giovani dal nostro Paese. Quindi è il momento di dire basta propaganda e di provare a risolvere i problemi che finora non ha risolto».***

Su queste premesse si delineava un'ampia opposizione sindacale all'ennesima proposta del Governo che premia imprese e profitti a danno dei salari, sempre più esposti a una deregolamentazione legalizzata. Era quindi ragionevole attendersi che il rifiuto del «salario giusto» rientrasse tra le motivazioni comuni dei prossimi scioperi generali — quello della CGIL del 20 novembre e quello dei sindacati di base del 4 dicembre. L'accordo quadro introduce invece una contraddizione evidente.

Con l'accordo quadro sottoscritto da CGIL, CISL e UIL con le controparti imprenditoriali, la proposta di «salario giusto» diventa un elemento centrale dell'intesa. Il testo dell'accordo recita infatti: ***«L'accordo quadro vuole individuare i contratti collettivi di riferimento, in base ai criteri stabiliti al punto 1) del presente accordo, al fine della determinazione del "salario giusto", ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, e sancire che l'integrale applicazione del contratto collettivo di riferimento costituisce condizione per accedere a tutte le agevolazioni fiscali e contributive, come previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».***

Il Governo ha dunque motivo di essere soddisfatto: il proprio decreto, persino nella denominazione, viene posto al centro dell'accordo sindacale. Non altrettanto possono esserlo i lavoratori. Il «salario

giusto» delineato dall'intesa, infatti, programma una riduzione del potere d'acquisto delle retribuzioni rispetto all'inflazione.

CGIL, CISL, UIL e organizzazioni imprenditoriali confermano il modello contrattuale secondo cui le retribuzioni previste dai contratti nazionali, che definiscono il trattamento economico minimo (TEM), potranno essere rivalutate esclusivamente sulla base dell'indice IPCA-NEI. Un indice che esclude la quota di aumento dei prezzi dovuta al costo dei beni energetici importati.

Le conseguenze sono concrete: i rincari dei carburanti, del gas per il riscaldamento e dell'energia elettrica incidono sui bilanci familiari, ma non trovano pieno riconoscimento nella busta paga. Nel 2026, l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat è del 5,3%, mentre l'indice IPCA-NEI registra il 2,4%. I rinnovi contrattuali saranno quindi definiti su una base ridotta che non rappresenta il reale aumento del costo della vita.

Gli aumenti reali delle retribuzioni non potranno essere rivendicati nei contratti nazionali: questo compito sarà affidato esclusivamente agli accordi aziendali, che riguardano una ristretta minoranza di lavoratori. Per questa platea è previsto il trattamento economico complessivo (TEC), nel quale, oltre al salario, saranno conteggiati anche i fondi integrativi pensionistici e sanitari.

Nel frattempo, 21 dei 27 Stati membri dell'Unione europea adottano un salario minimo legale e hanno all'ordine del giorno la definizione dei relativi aumenti, per affrontare concretamente la crisi endemica che colpisce l'Occidente.

Un'ulteriore contraddizione riguarda la sanità pubblica. L'accordo quadro favorisce la privatizzazione della tutela sanitaria attraverso i contratti di lavoro, consentendo alle imprese di destinare risorse alla sanità integrativa in esenzione fiscale, anziché riconoscere maggiori retribuzioni. È una scelta sulla quale dovrebbe riflettere chi denuncia i tagli alla sanità pubblica. Anche gli eventuali aumenti salariali aziendali dovranno essere legati alla produttività o alla redditività d'impresa, secondo una logica che richiama il cottimo.

Con questa intesa, CGIL, CISL e UIL confermano e aggravano il modello contrattuale degli ultimi decenni: quello che ha reso i salari italiani gli unici, tra quelli dei Paesi industrializzati, a perdere sistematicamente potere d'acquisto. Il sistema contrattuale concertativo è una delle cause di questo disastro sociale, perché si fonda sullo scambio tra il peggioramento delle condizioni dei lavoratori e il riconoscimento delle organizzazioni sindacali.

Il nodo politico e sindacale è questo: CGIL, CISL e UIL accettano bassi salari, mentre le controparti imprenditoriali garantiscono loro il monopolio della rappresentanza.

Per i lavoratori che non intendono farsi rappresentare da CGIL, CISL e UIL, l'accesso alle elezioni della rappresentanza sindacale è subordinato alla raccolta delle firme di un terzo di tutti i dipendenti dell'azienda. Un vincolo imposto soltanto per ottenere il diritto di partecipare al voto.

Il confronto con la legge elettorale dell'attuale Governo è inevitabile. Si denuncia, giustamente, il numero spropositato di firme richiesto a chi non è presente in Parlamento e vuole candidarsi. Eppure, con questo accordo condiviso con le controparti imprenditoriali, CGIL, CISL e UIL impongono uno sbarramento proporzionalmente ancora più elevato a chi intende sottrarsi al loro monopolio della rappresentanza.

Non è fondata neppure l'affermazione secondo cui il nuovo accordo impedirà i contratti pirata. L'intesa è sottoscritta dalle organizzazioni che già oggi firmano i contratti ufficiali e ne peggiorano le condizioni, senza incidere sui soggetti che stipulano i contratti pirata. Questi continueranno a operare, mentre il Governo, con l'assenso della triplice confederale, resta contrario a una legge sul salario minimo.

Il «salario giusto» del Governo Meloni non riduce dunque l'area dei contratti pirata. CGIL, CISL e UIL finiscono così per sottoscrivere la stessa impostazione governativa che il primo maggio Landini contestava davanti ai lavoratori riuniti nelle piazze.

Alla luce di queste scelte, si pone un problema di coerenza per i prossimi scioperi generali. Se l'accordo quadro, applaudito e propagandato anche dal Governo, viene presentato come una risposta alla questione salariale, non si può continuare a denunciare nelle piazze l'incapacità dei salari di sostenere il costo della vita senza fare i conti con l'intesa appena sottoscritta. Seguendo questa logica, la questione dovrebbe essere considerata risolta e rimossa dalle motivazioni delle proteste.

Questa clamorosa contraddizione non riguarda l'ORSA che conferma la posizione assunta il primo maggio. Il 4 dicembre la Confederazione sciopererà insieme ai sindacati di base per una reale redistribuzione delle risorse e per una disciplina equa della rappresentanza sindacale, capace di porre finalmente fine al monopolio del sindacalismo da palazzo.

Confederazione ORSA

OR.S.A. TRASPORTI
ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE
SEGRETERIA GENERALE
SETTORE FERROVIE
Via Magenta,13 00185 Roma - Tel. 06.4456789 Fax 06.4452937 - Sito: www.orsaferrovie.it
Email: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it PEC: sg.orsaferrovie@pec.sindacatoorsa.it

Roma, 24 novembre 2026
Prot. 80/SG/OR.S.A. Ferrovie

NORME TECNICHE
SCIOPERO GENERALE

dalle ore 21.00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del giorno 04/12/2026

1. Norme Generali

L'adesione alla protesta è costituita dall'assenza sul posto di lavoro. Tutti i ferrovieri partecipano allo sciopero con le seguenti modalità:

1.1 Personale rientrante nel punto a dell'articolo 2 dell'accordo del settore ferroviario del 23 novembre 1999 - ovvero che opera in mansioni/impianti NON COLLEGATI con nesso di strumentalità alla circolazione dei treni, nello specifico ed a semplice esempio delle singole realtà produttive:
Staff e Uffici; Settore Commerciale Biglietterie, Commerciale vendita ed Uffici, Specialista Tecnico Commerciale e/o personale con altro profilo temporaneamente utilizzato in tali attività, addetti ai varchi, squadre antievasione; Settore della Manutenzione Rotabile, IMC, OMC, Magazzini e Collaudi, in generale tutti impianti non connessi alla circolazione dei treni; Personale di F.S. Security; Personale chiamato a svolgere corsi di formazione, aggiornamento professionale, visite mediche; Control Room; Personale FS Park; Gruisti; Tecnico Polivalente Terminalista, Tecnico specializzato polivalente terminalista, Personale della manutenzione infrastrutture attività non connesse con la circolazione dei treni, Meccanico, Operatore Polivalente di condotta e manovra nei raccordi.

Ovvero tutto il personale con:

- orario di lavoro giornaliero che prevede l'articolazione oraria su prestazione unica giornaliera

sciopera intera giornata 04 Dicembre 2026;

- orario con turno di giornata

sciopera intera giornata 04 Dicembre 2026;

- orario di lavoro giornaliero che prevede articolazione in turni avvicendati nelle 24 ore 7/7 e turni avvicendati su due periodi giornalieri 5/7 e 7/7

sciopera dalle ore 21.00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del giorno 04 /12/2026.

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

1.2. Personale rientrante nel punto B dell'art. 2 dell'accordo del settore ferroviario del 23.11. 1999 - ovvero che opera in mansioni / impianti COLLEGATI con nesso di strumentalità tecnico organizzative alla circolazione dei treni, che svolge le sotto indicate attività e, a titolo esemplificativo, riveste i corrispondenti profili professionali: Macchinista, Capo Treno, Train Manager, Tecnico Commerciale e Specialista Tecnico Commerciale (o altro profilo temporaneamente utilizzato) se impiegato esclusivamente in attività di Assistenza, Capo Tecnico Rotabili, Tecnico Polifunzionale Treno, Tecnico di Manovra e Condotta, Tecnico di verifica e Formazione Treni, Tecnico della Manutenzione Infrastrutture e materiale Rotabili, Operatore Specializzato Circolazione, tecnico della circolazione, Operatore Specializzato Infrastrutture e Manutenzione Rotabili, Capo Stazione, Professional di Sale e Gestione Equipaggi

sciopera dalle ore 21.00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del giorno 04 /12/2026;

1.3. Non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi di seguito specificati.

1.4. Alle aziende è vietata ogni indagine preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.

1.5. Le aziende non possono anticipare o posticipare l'utilizzazione programmata. Il Personale che aderisce allo sciopero terrà conto degli orari previsti dal suo turno programmato (per il "personale comandato" vedi successivo punto 4).

1.6. Inoltre, alle aziende non è ammesso assegnare servizi di condotta/scorta di treni non garantiti a personale originariamente assegnato su treni da garantire per "coprire" questi ultimi con personale disponibile o con turno cancellato/soppresso.

2. Treni garantiti (servizi minimi essenziali)

2.1. Per i treni a media e lunga percorrenza sono garantiti, da origine a destino, i treni stabiliti dagli accordi di settore e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero indicati nella tabella dei treni garantiti (Tabella A) predisposta dalle Società in conformità alla L. 146/90.

2.2. Per il servizio regionale sono da garantire i treni circolanti nelle fasce 6:00 -9:00 e 18:00 – 21:00.

2.3. Per il trasporto merci **(Gruppo FSI)** non ci sono treni da garantire ad eccezione di trasporto merci pericolose e nocive che alle ore 21.00 del 03/12/2026 si trovano in corso di viaggio.

2.4. Per il trasporto merci **(aziende estranee all'accordo collettivo relativo al Gruppo Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999)** si applicano le previsioni ex. Atr.10 della deliberazione 15/219 del 13/07/2015 cgsse. Tutto il personale sciopera dalle ore 21:00 del 03/12/2026 alle ore 21:00 del 04/12/2026, nel rispetto dei servizi minimi e dei treni esclusivi, eventualmente concordati a livello aziendale. Verrà garantita, l'utilizzazione della metà delle tracce per l'effettuazione di servizi, preventivamente pianificati dall'Azienda prima della proclamazione dello sciopero, per il trasporto esclusivo di treni merci delle categorie merceologiche di seguito indicate:

- carburante e combustibile da riscaldamento destinati alla rete di pubblico approvvigionamento;
- animali vivi;
- latte fresco ed altri prodotti alimentari di prima necessità deperibili;
- farmaci aventi rilevanza curativa;
- merci pericolose.

2.4.1. Ora cuscinetto per trasporto merci estranee al Gruppo FSI ex.art 12 deliberazione 15/219 del 13/07/2015 cgsse. Sono garantiti tutti i treni merci che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destinazione entro un'ora dall'inizio dell'astensione.

3. Treni in corso di viaggio (ora cuscinetto)

3.1. Oltre ai treni garantiti di cui al precedente punto 2, **vanno garantiti i treni viaggiatori** che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano **arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero** (arrivo entro le ore 22:00 del 03/12/2026).

I treni che abbiano arrivo a destino oltre un'ora dopo l'inizio dello sciopero (arrivo oltre le ore 22:00 del 03/12/2026), e che non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al punto 2, saranno soppressi o potranno essere effettuati con limitazione di percorso alla prima stazione idonea, entro e non oltre l'ora cuscinetto (entro le ore 22:00 del 03/12/2026).

3.2. Più precisamente, per i casi di cui al punto 3.1, il personale in servizio ai treni viaggiatori del giorno 03/12/2026 si atterrà alle norme di seguito indicate.

3.2.1. L'orario di partenza prescritto è anteriore alle ore 20:00 (comprese) del 03/12/2026

Se l'orario prescritto d'arrivo a **destinazione finale** è previsto fino alle 22:00 sarà effettuato dal personale in servizio. In arrivo, il personale è esonerato dall'effettuare tutte le operazioni eccedenti la messa in sicurezza del convoglio.

Se l'orario prescritto d'arrivo a **destinazione finale** è previsto **oltre le ore 22:00** (qualora non sia stato soppresso dalle società in programmazione, secondo le norme applicative della Legge 146/90), il personale dei treni, per evitare disagi all'utenza, potrà manifestare in anticipo l'intenzione di aderire allo sciopero, emettendo M40 al Regolatore della Circolazione, secondo il fac-simile, riportato di seguito:

Formula per il RdC: «Si dà avviso a DM/DCO/…… che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno …… non ha i requisiti per il raggiungimento della stazione termine corsa. Si chiede la notifica della stazione dove il treno possa essere ricoverato prima dell'inizio dell'astensione»

N.B. In caso di impossibilità di invio notifica al RdC si veda il successivo punto 6.

3.2.2. L'orario di partenza prescritto è tra le ore 20:00 (escluse) e le ore 21:00 del 03/12/2026

Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto fino alle 22:00, sarà effettuato dal personale in servizio. In arrivo, il personale è esonerato dall'effettuare tutte le operazioni eccedenti la messa in sicurezza del convoglio.

Se l'orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto **oltre le ore 22:00 il treno non ha i requisiti per essere effettuato** ed il personale, **pur rimanendo al lavoro fino all'inizio dell'astensione** (cioè, fino alle 21:00), non è tenuto all'effettuazione della relativa condotta/scorta.

3.2.3. Eventuali ritardi di esercizio che comportassero un'alterazione sensibile degli orari potranno essere trattati specificamente con richiesta aziendale ai soggetti proclamanti, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti nelle garanzie di legge, fermo restando che oltre l'ora di "cuscinetto" il personale è in sciopero.

3.3. Al personale utilizzato nei treni in arrivo a termine corsa nell'ora cuscinetto, a prescindere dalla collocazione della prestazione assegnata, non potrà essere richiesta la prosecuzione del servizio.

4. Personale comandato e sostituzioni (servizi minimi essenziali)

4.1. I servizi minimi essenziali consistono nella circolazione treni garantiti e nelle attività ad essi strumentali. I comandi vengono disposti dalle Società e comunicati per iscritto al personale interessato. Il **personale comandato** all'effettuazione dei treni garantiti dovrà essere **inserito in appositi elenchi nominativi** opportunamente esposti negli impianti e/o comunicati ai lavoratori, con adeguato anticipo e con l'indicazione completa **dell'allacciamento assegnato**. L'azienda effettuerà i comandi in relazione agli accordi

vigenti. **Non è consentito comandare l'effettuazione di servizi di condotta o scorta, a treni al di fuori di quelli previsti al precedente punto 2.**

4.2. I comandi per l'effettuazione dei treni garantiti devono essere **completi dell'ora di inizio e termine prestazione**, nonché delle eventuali **modalità per recarsi fuori sede** (per effettuare un treno garantito) **e/o per rientrare alla propria sede** (dopo l'effettuazione di un treno garantito).

4.3. Nel caso in cui il comando interessi solo una parte dell**'allacciamento**, la prestazione potrà considerarsi interrotta al raggiungimento della località in cui è prevista/programmata la fruizione del riposo, pertanto gli spostamenti necessari saranno a carico dell'azienda e all'interno della prestazione. In quest'ultimo caso, **al lavoratore comandato deve essere riconosciuta la retribuzione proporzionale alla prestazione.**

4.4. Le Società possono, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e hanno facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione, nonché di sostituire il personale comandato. Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione del personale allo sciopero, **il personale comandato (inserito negli elenchi di cui al punto 4.1) ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione all'agitazione.** In caso di impossibilità o difficoltà di comunicare con il gestore delle risorse si veda il successivo punto 6.

4.5. Il personale comandato che **NON esprime** la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti.

4.6. Il personale comandato (incluso negli elenchi di cui al punto 4.1) dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, dovrà prioritariamente essere sostituito con altro personale non scioperante. Il personale comandato (inserito negli elenchi di cui al punto 4.1) **che manifesti la volontà aderire allo sciopero,** qualora non possa essere sostituito con personale non scioperante, sarà tenuto a svolgere solo attività di condotta e/o scorta dei treni garantiti, non è tenuto a prestare attività lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei treni garantiti, sarà considerato contemporaneamente in prestazione lavorativa resa e scioperante. Sarà obbligo dell'azienda predisporre orari e mezzi degli spostamenti di detto personale affinché, prima e dopo il servizio da garantire, sia assicurato il rientro in sede o, se previsto da turno, nella località di fruizione del RFR, all'interno della prestazione assegnata.

4.7. **Formula per sostituzione:** «Si dà avviso che il sottoscritto aderisce all'odierna protesta, chiede la sostituzione con personale non scioperante; si attendono istruzioni per la garanzia dei servizi minimi essenziali».
Solo a sostituzione avvenuta, il personale sarà libero.

5. Personale NON comandato

5.1. Il personale non espressamente comandato (NON incluso negli elenchi di cui al punto 4.1) non è tenuto a presentarsi in servizio durante la fascia di astensione. Qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa prestazione lavorativa.

6. Difficoltà nella trasmissione delle notifiche

6.1. In caso di difficoltà di trasmissione delle comunicazioni collazionate (es. M40 di richiesta sostituzione per adesione allo sciopero su comando di turno con servizi garantiti), gli agenti dovranno inviare e-mail alle **strutture di gestione del personale** avendo cura di tenere traccia dell'invio.
"Oggetto: adesione allo sciopero e mancata risposta da parte della gestione equipaggi si invia messaggio per collazione"

<<Testo della comunicazione>>.

6.2. Nel caso di impossibilità di invio di M40 al **Regolatore della Circolazione** (esempio, per treno che non ha i requisiti per raggiungere la destinazione finale entro l'ora di cuscinetto) si procederà ad inviare il modulo invio M40 alla struttura gestionale o Sala Operativa, con l'indicazione chiara di partecipare la comunicazione al regolatore della circolazione.

6.3. In tutti i casi, per quanto possibile, il lavoratore continuerà a tentare il collegamento telefonico.

7. Consegna chiavi

7.1. I dipendenti che hanno in consegna chiavi e documentazione del materiale rotabile, prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato secondo le procedure previste.

8. Termine dello sciopero e Gestione dei Riposi Fuori Residenza

8.1. Non è ammesso anticipare l'orario di presentazione del personale scioperante a prima del termine dell'astensione, poiché fuori dal periodo di sciopero non ci sono treni da garantire.

8.2. Al termine della protesta (cioè, alle ore 21:00 del 04/12/2026), qualora il turno assegnato preveda presenza in servizio, il personale si presenterà al proprio impianto di appartenenza per completare la prestazione originariamente programmata o, se impossibilitato a rientrare in residenza, nell'impianto in cui si trovava all'inizio dello sciopero. Il personale assegnato ai c.d. "turni di zona", si presenterà nella località, così come indicata dal turno il giorno dell'astensione. In tutti gli altri casi il personale si presenterà all'inizio della successiva prestazione programmata.

8.3. Allacciamenti con RFR.

8.3.1. **La prestazione di andata NON è interamente ricadente nello sciopero** - il personale si presenterà nell'impianto di appartenenza al termine dello sciopero (ore 21:00 del 04/12/2026) per completare la sua prestazione programmata. Qualora non sia possibile effettuare un allacciamento con RFR che rispetti la prestazione di andata, potrà essere comandata una prestazione in A/R con fine lavoro entro il termine della prestazione di andata, e una nuova prestazione in A/R per la giornata di ritorno, che dovrà garantire il riposo giornaliero sia sulla giornata di sciopero che quella programmata di turno così da garantire la ripresa del turno.

8.3.2. **La prestazione di andata è interamente ricadente nello sciopero** - il personale si presenterà nell'impianto di appartenenza (come definito al punto 8.2) all'orario di presentazione della prestazione programmata dopo il Riposo Fuori Residenza.

8.3.3. Se a inizio sciopero (ore 21:00 del 03/12/2026) il lavoratore sta fruendo del Riposo Fuori Residenza.
Se la seconda prestazione NON prevede treni da garantire, il lavoratore non è tenuto a presentarsi.

Se la seconda prestazione prevede treni da garantire, il lavoratore si dichiarerá scioperante e chiederá la sostituzione come previsto al punto 4.

8.4. In tutti gli altri casi **il personale si presenterà presso la propria sede lavorativa** all'inizio della successiva prestazione programmata. Il personale in posizione di disponibilità sarà utilizzabile dopo lo sciopero in seguito alla fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante.

8.5. La durata della partecipazione allo sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera per l'abbandono del servizio, mentre, ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie, viene computata la prestazione **effettivamente svolta.**

Definizioni

- **Allacciamento**: Insieme delle attività/servizi che costituiscono la programmazione del personale tra due riposi giornalieri. Esistono **Allacciamenti in A/R** e **Allacciamenti con RFR.**
- **Prestazione:** Insieme delle attività/servizi che costituiscono la programmazione del personale tra due riposi giornalieri o tra un riposo giornaliero e un riposo fuori residenza.
- **Servizio di condotta/scorta:** Singola attività all'interno di un allacciamento che preveda la conduzione/scorta di un treno.
- **Attività Accessoria e Complementare**: nel corso della quale il personale esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, ovvero nel corso della quale il personale esegue, per esigenze di esercizio dell'azienda o del gestore dell'infrastruttura, operazioni di spostamento e/o controllo del mezzo di trazione e/o del convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno.

Particolarità e altre figure professionali

A. Consegna chiavi

I dipendenti che hanno in consegna chiavi (materiale rotabile, merci, valori, locali, ecc.) prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato all'Autorità ferroviaria eventualmente presente oppure, in mancanza di questa, alla Polfer. In caso di assenza anche della Polfer i dipendenti consegneranno le chiavi alla persona che sarà preventivamente incaricata dal datore di lavoro. Qualora la consegna delle chiavi non potesse avvenire in loco, nel comunicare la disabilitazione e l'impresenziamento dell'impianto alle persone di cui sopra, atto che esonererà da ogni responsabilità, verrà indicato anche dove sono reperibili le chiavi in busta sigillata.

B. Turni di reperibilità

Dalle ore 21.00 del 03.12.2026 alle ore 21.00 del 04.12.2026 tutti i turni di reperibilità dei settori della circolazione treni sono sospesi.

Dalle ore 21.00 del 03.12.2026 alle ore 21.00 del 04.12.2026 tutti i turni di reperibilità dei settori assistenza e vendita sono sospesi.

Per gli impianti di manutenzione (IE - IS - Lavori – TE, ecc) i turni sono sospesi durante lo sciopero escluso il caso di chiamata per intervento atto al ripristino di irregolarità della circolazione treni provocato solo da guasto improvviso da cui possano derivare effetti sulla sicurezza (non sulla regolarità) della circolazione.

Analogamente sono sospesi durante lo sciopero i turni del personale addetto ai carri soccorso, escluso il caso di chiamata per ripristino della circolazione treni che ne necessiti l'intervento.

C. SALE COMANDO CONTROLLO, STAZIONI, DC, DCO, DU.

I DD.MM. prima di abbandonare il servizio dovranno notificare la disabilitazione dell'impianto con le procedure previste dall'art 23 comma 9 dell'RCT (rientrando lo sciopero nella casistica della Disabilitazione Accidentale) avvisare verbalmente le stazioni limitrofe abilitate indicando l'ultimo treno presenziato per ciascun senso di marcia e prima di lasciare il servizio dovranno ottenere conferma dalle stazioni limitrofe abilitate con comunicazione registrata "INTESO ... (stazione) DISABILITATA (ed eventualmente: E IMPRESENZIATA) PER TRENI SEGUENTI TRENO……."

Nelle disabilitazioni la presenza dell'AG non è necessaria, ai fini della circolazione dei treni, quando si verifichino tutte le seguenti condizioni:

• non occorra provvedere alla manovra dei segnali fissi o di barriere di passaggi a livello;

• i veicoli eventualmente in sosta si trovino su binari indipendenti da quelli di corsa;

• i segnali di protezione e partenza siano muniti delle apposite lettere luminose previste dal RS.

Sulle linee esercitate in dirigenza locale, affinché una stazione possa essere disabilitata dal servizio movimento, ai sensi dell'art. 3, comma 5, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti per tutto il periodo di disabilitazione:

• i deviatoi allacciati ai binari di corsa e quelli realizzanti l'indipendenza da essi devono essere assicurati per il libero percorso sui binari stessi;

• gli impianti devono consentire alla stazione di funzionare come posto di blocco intermedio o di escludersi dal blocco.

I DC, i DCO e i DU devono adoperarsi per ricevere tempestivamente i fonogrammi della linea e, prima di lasciare il servizio, devono scrivere le consegne come se ci fosse il subentrante. Tutto il personale scioperante, non espressamente comandato, alle ore 21:00 redatte consegne scritte (ove previste), consentirà la prosecuzione del servizio all'agente eventualmente non scioperante se presente; in difetto, non competendogli alcun obbligo relativo ai servizi garantiti/treni garantiti/prestazioni indispensabili, espletate le procedure di cui al presente punto lascerà il servizio.

I Dirigenti Movimento nelle Località di Servizio gestite con comando a distanza devono notificare per scritto la disabilitazione ai DCO di competenza.

I DCO che non hanno un sostituto devono notificare per scritto alle linee ricadenti sotto altre giurisdizioni che la postazione rimane impresenziata.

D. Passaggi a Livello

Gli addetti ai P.L., prima di lasciare il servizio, dopo il transito dell'ultimo treno, devono assolvere alla prescrizione di fare il fonogramma di "disabilitazione per sciopero" alle due stazioni limitrofe, ricevendone conferma da parte degli stessi con numero di protocollo.

Ricevuto l'inteso", all'ora fissata per l'inizio dello sciopero o, comunque, non oltre il transito dell'ultimo treno, abbandoneranno il posto di lavoro lasciando le sbarre aperte.

I passaggi a livello con semisbarre automatiche, secondo le disposizioni RFI, non dovranno essere bloccati in apertura.

E. PdM, PdB e TPT viaggiante

a. Il personale che ha aderito allo sciopero ha aderito allo sciopero ha diritto alla ripresa del turno;

b. **Servizio di Riserva, Riserva Presenziata, Tradotte, Manovre, Traghettamenti** Il personale in servizio di riserva, riserva presenziata, tradotta, manovra con turno avvicendato e traghettamento interromperà la propria prestazione lavorativa a partire dalle Ore 21:00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del 04/12/2026 fatte salve le eccezioni per cui è prevista l'emissione di comunicazione scritta più precisamente;

c. **Servizio di Riserva** che garantisce il **Sistema di Soccorso della Rete.** In questo caso il personale potrà esercitare il diritto di sciopero **solo se verrà sostituito con personale NON scioperante.** Qualora non fosse sostituito egli potrà essere comandato alla sola effettuazione del soccorso a treni in caso di anormalità della circolazione. **Su questa specificità tutti i** i comandi vanno formalizzati;

d. Il personale in formazione/aggiornamento professionale, in quanto in servizio con turno a giornata in attività non connesse alla circolazione dei treni, sciopera per l'intera prestazione lavorativa del 04 Dicembre 2026.

F. Biglietterie

L'abbandono del servizio avrà luogo secondo le modalità normalmente seguite in occasione del cambio turno o chiusura dell'Impianto. Qualora, in impianti privi di uffici/sportelli di informazione, accoglienza e assistenza, detto personale venga comandato in tali attività si asterrà, comunque, dal servizio di vendita dichiarando la propria adesione allo sciopero.

Il personale addetto ai servizi di vendita cosi come previsto dalla Delibera 3/129 del 09 Gennaio 2003 non rientra tra le attività non collegate con nesso di strumentalità tecnico / organizzative alla circolazione dei treni di cui comma a dell'art. 2 dell'accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 pertanto sciopera con le seguenti modalità:

• in caso di prestazione giornaliera per l'intera prestazione;

• Impianti che prevedono turni avvicendati mattina / pomeriggio scioperano entrambi turni di lavoro.

L'abbandono del servizio avrà luogo secondo le modalità normalmente seguite in occasione del cambio turno o chiusura dell'Impianto. Qualora, in impianti privi di uffici/sportelli di informazione, accoglienza e assistenza, detto personale venga comandato in tali attività si asterrà, comunque, dal servizio di vendita dichiarando la propria adesione allo sciopero.

G. Sale Lounge, Club

Le lavorazioni pur denominate di Assistenza non rivolte all'universalità dei viaggiatori non possono essere ricomprese nei servizi minimi e non hanno di conseguenza luogo i comandi. Gli addetti alle sale riservate e i club di accesso selezionato pertanto scioperano con le caratteristiche delle Biglietterie

H. Informazioni, Assistenza e Accoglienza.

Il personale di assistenza / Informazioni, rientra tra le attività collegati con nesso di strumentalità tecnico organizzativa con la circolazione dei treni di cui comma b dell'art. 2 dell'accordo del 23.11.1999, quindi comandato come previsto dall'accordo del 23.11.1999 dovrà assicurare esclusivamente l'informazione e l'assistenza alla clientela, pertanto sono escluse le attività residuali riguardanti altri servizi commerciali (vendita). Tutto il personale addetto all'Informazione e all'Assistenza alla clientela non comandato si asterrà dal lavoro dalle ore 21.00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del giorno 04/12/2026.

I. FS Security

L'attività di FS Security in genere, come la sorveglianza ai varchi e ai beni societari, non prevedono servizi da garantire in caso di sciopero. Non hanno pertanto luogo comandi aziendali ed il personale si astiene dal lavoro per l'intero turno/prestazione lavorativa afferente al giorno 04.12.2026 (compreso il turno della notte 03/04.12.2026).

J. Manutenzione.

Il personale della manutenzione direttamente connesso alla circolazione treni, sciopererà ai sensi del precedente punto 1.2 dalle ore 21.00 del 03.12.2026 alle ore 21.00 del giorno 04 Dicembre 2026 ad eccezione del personale comandato che seguirà le norme previste nel precedente punto 2.3.

Il personale della manutenzione direttamente connesso alla circolazione treni inserito in turno di reperibilità sciopererà dalle 21.00 del 03.12.2026 alle ore 21.00 del giorno 04 Dicembre 2026 rispettando quanto previsto dal punto 2.5 in caso di chiamata tra le ore 21.00 del 03 Dicembre e le ore 21.00 del 04 Dicembre.

Il personale della manutenzione infrastruttura (I.E., IS, Lavori, SSE, TLC, CM) e della manutenzione rotabili non connesso alla circolazione dei treni se svolge prestazione unica giornaliera sciopera intera prestazione giornaliera del 04 Dicembre 2026 se inserito in turni rotativi dalle ore 21.00 del 03 Dicembre 2026 alle ore 21.00 del giorno 04 Dicembre 2026.

K. Cantieri notturni

Il personale dei settori Lavori, TE e IS, TLC, SSE, CM, inserito in turni di lavoro su prestazione unica giornaliera, adibito a lavori notturni programmati sciopererà sulla prestazione notturna del 03-04 Dicembre 2026.

L. Presenziamento dei posti D.O.T.E. – CEI – SCC

La designazione degli agenti da impegnare per il presenziamento avviene secondo il turno di servizio. Il numero degli agenti da designare per ciascun turno di presenziamento è fissato dagli accordi territoriali (ove sottoscritti) o in due unità dovendo essere assicurati i soli interventi per motivi di sicurezza.

Dovendo garantire solo la sicurezza, come dal vigente accordo sui servizi minimi, il personale presenziante ha unicamente l'obbligo di togliere tensione in caso di pericolo segnalate sia dalle apparecchiature di allarme e protezione che dal personale ferroviario o da terzi.

Il presenziamento è effettuato unicamente per garantire la sicurezza delle persone e tutelare l'integrità degli impianti e, pertanto, la Società non porrà in essere iniziative, non concordate preventivamente con la scrivente, tese ad attuare interventi operativi durante il periodo dello sciopero.

NAVIGAZIONE RFI MESSINA

NORME TECNICHE SCIOPERO NAVIGAZIONE RFI MESSINA 4 dicembre 2026 NAVI E PERSONALE COMANDATI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NDISPENSABILI:

1. Per garantire le prestazioni indispensabili, ai sensi della Legge 146/90, l'azienda individuerà in anticipo le unità navali e gli equipaggi comandati per l'intera durata dello sciopero.

2. Il personale comandato può comunque dichiararsi scioperante, anche se è stato ordinato in servizio per garantire le prestazioni indispensabili. In questo caso, pur avendo aderito allo sciopero, è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa programmata. Riceverà la retribuzione contrattuale prevista per l'intera giornata lavorativa e sarà conteggiato tra gli aderenti allo sciopero.

NAVI E PERSONALE NON COMANDATI:

1. Il personale non comandato, il cui turno ricade nell'orario dello sciopero, comunica la propria adesione al Comando e/o all'Ufficio preposto, anche telefonicamente, all'inizio della protesta;

2. Il personale non comandato che non si presenterà in servizio all'inizio e durante la protesta sarà considerato scioperante;

3. Per le navi non comandate, ferme con gli apparati in funzione, la sicurezza sarà assicurata dal personale non scioperante. Solo se questo manca, sarà assicurata dal personale scioperante trattenuto a bordo a tale scopo;

4. Il Comando di bordo comunicherà il nucleo di personale necessario per la sicurezza della nave ferma con gli apparati in funzione. Il numero e la composizione del nucleo sono quelli concordati con l'Autorità Marittima, in base alle caratteristiche della nave;

5. Il personale non comandato che sciopera ma viene trattenuto in servizio nel nucleo di sicurezza individuato dal Comando di bordo, percepirà il trattamento economico contrattuale previsto per l'intera giornata lavorativa. Sarà inoltre computato nella percentuale di aderenti alla protesta;

6. Il personale che aderisce allo sciopero non può essere sostituito né con lavoro straordinario né con personale che non era già programmato in servizio durante le 24 ore della protesta;

7. Alle unità navali non comandate, ad inizio protesta dovrà essere garantito il rientro a Messina (sede di armamento) per l'avvicendamento degli equipaggi;

8. Dopo il rientro nella sede di armamento, le navi non comandate non effettueranno, per tutta la durata della protesta, manovre di cambio approdo o di ormeggio in banchina, né altre operazioni commerciali o di servizio. Lo sbarco del carico sarà garantito solo se il carico è stato imbarcato prima dell'inizio dello sciopero;

9. Nelle navi non comandate non potrà essere consentito il mantenimento del carico e/o di passeggeri a bordo durante la protesta, poiché il personale di sicurezza nave non può garantire la sorveglianza del carico e dei passeggeri in situazione di emergenza.

Modalità di Adesione delle lavoratrici e dei lavoratori di Italo - NTV

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti norme tecniche sono conformi ai criteri previsti dalla L.146/90, 83/2000 e s.m.i. Tutti i dipendenti partecipano allo sciopero con le seguenti modalità:

1.1 **Addetti alla circolazione e assistenza e vendita turnisti:** dalle ore 21.00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del 04/12/2026.

Personale delle stazioni: Station Manager, Station Specialist, Hostess/Steward, personale di assistenza e vendita tutto;

Personale di macchina: Macchinisti, Tutor;
Personale di Accompagnamento: Train Manager, Train Manager tutor;
Personale di assistenza a bordo: Train Steward – Hostess;
Personale Sala Operativa;
Operatori di Impianto + coordinatori e responsabili;
Personale addetto protezione asset

1.2 Personale di staff tutto (Quadri e addetti) e personali impianti con prestazione unica giornaliera: intera prestazione del giorno 04/12/2026.

Personale tutto amministrativo delle stazioni e impianti territoriali (Supporti gestionali);
Personale tutto di Sede Centrale.

Servizi Minimi:

Per quanto concerne l'effettuazione dei treni, indicati come "servizi minimi" da ITALO S.p.A., a tal riguardo l'Impresa Ferroviaria dovrà comunicare l'elenco dei treni garantiti con il comando completo al personale, che dovrà prevedere in modo chiaro, anche le modalità di rientro nel distretto di appartenenza o località dove il personale ha iniziato la prestazione lavorativa, rispettando la prestazione massima giornaliera programmata nella normale cadenza del turno. Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all'agitazione.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero. Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio, Consegna chiavi.

I dipendenti che hanno in consegna chiavi (materiale rotabile, merci, valori, locali, ecc.) prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato all'Autorità Ferroviaria eventualmente presente oppure, in mancanza di questa, alla Polfer. In caso di assenza anche della Polfer i dipendenti consegneranno le chiavi alla persona che sarà preventivamente incaricata dalla Società. Qualora la consegna delle chiavi non potesse avvenire in loco, nel comunicare l'abbandono del treno o l'impresenziamento dei locali a loro affidati, alle persone di cui sopra, atto che esonererà da ogni responsabilità, verrà indicato anche dove sono reperibili le chiavi in busta sigillata.

NORME PARTICOLARI

P.d.M. e Train Manager.

Al termine della protesta, il PdM e il TM, qualora il turno assegnato preveda la loro presenza in servizio, dovranno presentarsi per completare la prestazione programmata nel proprio distretto di assegnazione. Se impossibilitato a rientrare nella propria sede, si presenterà nell'impianto in cui ha iniziato lo sciopero per completare la prestazione programmata.
In tutti gli altri casi il personale si presenterà all'inizio della successiva prestazione programmata.

Il personale disponibile sarà utilizzabile dopo la fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante P.d.M. e TM. Il periodo di sciopero concorre alla determinazione del limite massimo di prestazione programmata.

Riserva, Riserva presenziata

Il personale in servizio ai servizi di riserva, riserva presenziata, tradotta, manovra e traghettamento interromperà la propria prestazione lavorativa a partire dalle ore 21.00 del 03 Dicembre 2026 alle ore 21.00 del 04 Dicembre 2026:

Hostess/Steward di bordo
Il personale assegnato ai servizi di bordo non espleta attività riconducibili a servizi indispensabili, non può essere comandato ed interromperà la propria prestazione lavorativa a partire dalle ore 21.00 del 03/12/2026.

Al termine della protesta, hostess e Steward, qualora il turno assegnato preveda la loro presenza in servizio, dovranno presentarsi per completare la prestazione programmata nel proprio distretto di assegnazione. Se impossibilitato a rientrare nella propria sede, si presenterà nell'impianto in cui ha iniziato lo sciopero per completare la prestazione programmata.

Personale addetto alle stazioni.

Il personale addetto alla vendita, informazione, assistenza e accoglienza della clientela si asterrà dal lavoro dalle ore 21.00 del 03 Dicembre 2026 alle ore 21.00 del 04 Dicembre 2026 se impiegato in turni rotativi, eccezion fatta per quello comandato.

L'abbandono del servizio avrà luogo secondo le modalità normalmente seguite in occasione del cambio turno o chiusura dell'Impianto. Qualora, in impianti privi di uffici/sportelli di informazione, accoglienza e assistenza, detto personale venga comandato in tali attività si asterrà, comunque, dal servizio di vendita dichiarando la propria adesione allo sciopero.

Personale Sala Operativa

Il personale della Sala Operativa si asterrà dal lavoro dalle ore 21.00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del 04/12/2026, eccezion fatta per quello comandato.
Se impegnato in turno con prestazione unica giornaliera: intera prestazione del giorno 04/12/2026.

Operatori di Impianto + Coordinatori e Responsabili

Il personale si asterrà dal lavoro dalle ore 21.00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del 04/12/2026 se impiegato in turni rotativi, eccezion fatta per quello comandato. Se impegnato in turno con prestazione unica giornaliera: intera prestazione del giorno 04/12/2026

Personale addetto protezione asset

Il personale si asterrà dal lavoro dalle ore 21.00 del 03/12/2026 alle ore 21.00 del 04/12/2026 se impiegato in turni rotativi, eccezion fatta per quello comandato.
Se impegnato in turno con prestazione unica giornaliera: intera prestazione del giorno 04/12/2026.